

(N. 1354)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1591)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(VILLABRUNA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1956

Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è elevato da 9 a 12 miliardi di lire.

L'ulteriore importo di lire 3 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge predetta per la presentazione delle istanze di finanziamento è prorogato fino a 90 gior-

ni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, per la cui realizzazione è chiesto il finanziamento, può essere compresa la spesa per l'acquisto e messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli impianti destinati all'esercizio delle miniere.

Art. 2.

Le istanze per i finanziamenti possono essere presentate anche da più imprese che intendono costituire un consorzio per l'installazione e l'esercizio di moderni impianti per il

trattamento del minerale, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, per l'esame tecnico-economico delle domande di finanziamento è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro ed è composta di tredici membri ivi compreso il presidente.

Di tale Commissione fanno parte due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio, due del Ministero del tesoro, uno della Regione Siciliana, un rappresentante dell'Ente zolfi italiani, due esperti tecnici scelti dal Ministro per l'industria ed il commercio, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori.

Partecipano ai lavori della Commissione con voto consultivo gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti per territorio.

La Commissione predetta, oltre all'esame tecnico-economico delle nuove istanze di finanziamento, è incaricata di procedere alla revisione dei programmi di riorganizzazione e sviluppo annessi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, e per i quali non sia stato ancora accordato il finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei depositi alla data del 31 luglio 1955, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'in-

dustria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

La liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo, messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, dal 1° agosto 1955 in poi, è fatta prescindendo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo previste dall'articolo 4.

Art. 6.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere un contributo di lire 10 mila a tonnellata, a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di cui al precedente articolo 4.

Per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente, il Banco di Sicilia, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, accrediterà alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani di cui all'articolo 4, la somma di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Tale somma sarà rimborsata dallo Stato al Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in dieci annualità costanti, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per l'industria e il commercio, il Ministro per il tesoro ed il Banco di Sicilia.

I fondi necessari per il pagamento delle predette annualità, saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, ripeterà dai produttori, attraverso l'Ente zolfi italiani, proporzionalmente, il contributo concesso, qualora in sede di liquidazione finale della gestione prevista dall'articolo 4, la differenza fra i ricavi netti ed il valore nominale delle fedeli di deposito sarà inferiore alle lire 10 mila.

Art. 7.

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 6, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiori al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.

La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata, per le miniere della Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

La somma di lire 1 miliardo 150 milioni sarà accreditata dal Banco di Sicilia alla gestione liquidazione giacenze di cui all'articolo 4.

Per le modalità di accreditamento e di restituzione della suddetta somma di lire 1 miliardo 150 milioni si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi necessari per il pagamento delle annualità saranno iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per l'eventuale recupero dei contributi.

Art. 8.

La concessione dei benefici, previsti dalla presente legge, è subordinata all'osservanza da parte delle imprese, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla decadenza dei benefici concessi.

Art. 9.

Il miliardo di lire già messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani dal Banco di Sicilia

sarà addebitato, con i relativi accessori, all'Ente medesimo, sia per la parte afferente agli interessi relativi alle anticipazioni sulle fedi di deposito per il secondo semestre dell'anno 1954, già pagati alla Sezione di credito minerario del Banco predetto, sia per la parte direttamente corrisposta ai produttori sotto forma di prestito.

L'Ente zolfi italiani ricupererà le suddette somme mediante ritenute sui ricavi spettanti ai produttori stessi per la vendita dello zolfo grezzo prodotto nel periodo di dieci anni decorrente dall'esercizio finanziario 1955-56.

L'importo di tali ritenute sarà versato dall'Ente zolfi italiani alla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

Art. 10.

L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenerne sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso.

Sino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo statale e la trattenuta per ogni tonnellata di zolfo a favore della Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani sono mantenuti nelle rispettive misure previste dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904.

Art. 11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, emanerà le norme per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani, tenendo conto della competenza esclusiva della Regione sulle miniere siciliane ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Entro lo stesso limite di tempo il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, coordinerà in testo unico tutte le vigenti disposizioni riguardanti l'industria zolifera nazionale.